



REGOLAMENTO PER LA NOMINA A CULTORE DELLA MATERIA

**Approvato dal Senato Accademico nella riunione
del 13 ottobre 2020.**

Emanato con D.R. n. 176/20 del 20 ottobre 2020

In vigore dal 20 ottobre 2020



REGOLAMENTO PER LA NOMINA A CULTORE DELLA MATERIA

Indice

- Art. 1 - Ambito di applicazione
- Art. 2 - Definizione delle funzioni
- Art. 3 - Procedure di attribuzione dell'incarico
- Art. 4 - Requisiti per la nomina e incompatibilità
- Art. 5 - Durata della nomina e rinnovo
- Art. 6 - Revoca della delibera di nomina a cultore della materia
- Art. 7 - Disposizioni transitorie e finali

Art. 1

Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina le modalità di nomina dei Cultori della materia per il Dipartimento di Scienze umane dell'Università Europea di Roma.

Per “cultori della materia” si intendono esperti o studiosi, non appartenenti ai ruoli del personale universitario docente e ricercatore dell'Università, che abbiano acquisito documentate esperienze e competenze in uno specifico settore scientifico-disciplinare.

Art. 2

Definizione delle funzioni

1. I cultori della materia sono abilitati a far parte delle Commissioni degli esami di profitto e di laurea in veste di membri, ai sensi dell'art. 42 r.d. 4 giugno 1938, n. 1269.
2. Il Coordinatore del Corso di Studi, ai sensi dell'art. 28, comma 7, Regolamento Didattico dell'Università, dispone l'eventuale inserimento del cultore della materia nelle commissioni per gli esami di profitto, dopo aver acquisito il consenso dell'interessato.

I cultori della materia non possono svolgere attività istituzionali come lezioni o esercitazioni, a meno di attribuzione di un contratto di insegnamento o di un contratto, borsa o assegno di ricerca ai sensi dei relativi regolamenti dell'Università in materia, ma possono collaborare nel supporto allo svolgimento di esercitazioni e di attività seminariali e di laboratorio.

La qualifica attribuita consente ai cultori lo svolgimento e/o il proseguimento di attività di ricerca, in proficuo collegamento con l'Università.

L'attribuzione della qualifica consente l'utilizzo dell'account dell'Università, l'accesso ai servizi dell'Università, quali le risorse digitali, le banche dati, nonché l'accesso ai servizi bibliotecari.

Non è consentito ai cultori l'espletamento di funzioni diverse da quelle espressamente attribuite ai sensi della normativa vigente e del presente Regolamento.

I cultori della materia sono tenuti al rispetto del Codice Etico dell'Università e dei Regolamenti interni in quanto compatibili.

L'attività di cultore della materia è svolta su base esclusivamente volontaria: essa non dà diritto ad alcun compenso, sotto nessuna forma e ad alcun titolo, e non attribuisce alcun diritto in ordine all'accesso ai ruoli della carriera universitaria.

Art. 3

Procedura di attribuzione dell'incarico

1. La qualifica di cultore della materia è proposta dal docente titolare dell'insegnamento per il quale il titolo è richiesto, con il consenso dell'interessato, al Direttore del Dipartimento, entro il

31 ottobre, e a fronte di motivate esigenze entro il 31 maggio di ogni anno. Il Consiglio di Dipartimento delibera in proposito, acquisito il parere del Consiglio di Corso di Studi. In ragione della numerosità delle proposte di nomina pervenute, il Direttore di Dipartimento può nominare una Commissione, incaricata di valutarle. La Commissione è composta da cinque professori e/o ricercatori ed è presieduta dal professore ordinario o associato con maggiore anzianità nel ruolo. La nomina di cultore avviene con decreto rettorale, a seguito della delibera del Consiglio di Dipartimento.

2. La proposta di nomina deve essere corredata da:

- dichiarazione di disponibilità, rilasciata dall'interessato, ad accettare la disciplina dettata dal presente Regolamento e a non avanzare alcuna pretesa di compenso per la propria attività, in quanto liberamente svolta e finalizzata esclusivamente all'arricchimento della propria formazione culturale;
- curriculum documentato dell'interessato, dal quale risultino il possesso dei titoli richiesti o delle condizioni necessarie nonché l'acquisizione di esperienze e competenze coerenti con il titolo di cultore, queste ultime dimostrabili anche attraverso pubblicazioni scientifiche;
- dichiarazione dell'interessato di non intrattenere rapporti di collaborazione di qualunque natura con enti o istituzioni di carattere extra-universitario che forniscano servizi di preparazione o assistenza per gli studi universitari;
- dichiarazione dell'interessato di insussistenza di rapporti di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore o un ricercatore di ruolo titolare di un Corso attivato dal Dipartimento di Scienze Umane, ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Università;
- dichiarazione dell'interessato di non essere stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per un reato non colposo.

3. L'elenco dei cultori della materia è reso pubblico sul sito del Dipartimento di Scienze Umane.

Art. 4

Requisiti per la nomina e incompatibilità

1. Può essere nominato cultore della materia:

- chi abbia conseguito da almeno 36 mesi un diploma di laurea quadriennale, quinquennale, magistrale o specialistica congruente con il settore scientifico-disciplinare per il quale è proposta la nomina a cultore della materia;
- chi abbia conseguito da almeno dodici mesi, con la votazione non inferiore a punti 108/110 (centotto su centodieci), un diploma di laurea quadriennale, quinquennale, magistrale o specialistica congruente con il settore scientifico-disciplinare per il quale è proposta la nomina a cultore della materia;

- chi sia iscritto ad un corso di dottorato di ricerca congruente con il settore scientifico-disciplinare per il quale è proposta la nomina a cultore della materia;
 - chi abbia conseguito il titolo di dottore di ricerca congruente con il settore scientifico-disciplinare per il quale è proposta la nomina a cultore della materia;
 - chi sia titolare di un assegno di ricerca, per il periodo di durata del rapporto;
 - chi sia ricercatore di Enti pubblici di ricerca, previo nulla-osta dell'Ente di appartenenza;
 - chi sia titolare di un insegnamento a contratto impartito in uno dei Corsi di studio attivati dal Dipartimento di Scienze Umane;
 - chi sia ricercatore universitario presso altri Atenei appartenente ad un settore scientifico-disciplinare congruente a quello per il quale è proposta la nomina a cultore della materia;
2. I Consigli dei Corsi di studio possono indicare, in relazione ad uno specifico ambito disciplinare, e in base a particolari esigenze didattico-scientifiche, con propria delibera, ulteriori titoli e condizioni necessari - rispetto a quelli di cui al comma precedente - per attribuire la qualifica di cultore della materia.
- È incompatibile con la qualifica di cultore della materia l'intrattenere, o l'aver intrattenuto rapporti di collaborazione di qualunque natura con enti o istituzioni di carattere extra-universitario che forniscono servizi di preparazione o assistenza per gli studi universitari. Nel caso in cui tali rapporti sorgessero dopo la nomina a cultore della materia, è fatto obbligo al cultore stesso di astenersi da qualunque attività e di comunicare, immediatamente e in forma scritta, l'insorgere di tale situazione di incompatibilità al Direttore del Dipartimento per i provvedimenti conseguenziali.
- Non può essere deliberata la nomina a cultore della materia di chi abbia un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore o un ricercatore di ruolo titolare di un Corso attivato dal Dipartimento di Scienze Umane, ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Università.
3. Non può, inoltre, essere deliberata la nomina a cultore della materia di chi sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per un reato non colposo.

Art. 5

Durata della nomina e rinnovo

1. La qualifica di cultore della materia ha validità annuale, ferma restando la possibilità di revoca con motivata delibera del Consiglio di Dipartimento o rinuncia da parte dell'interessato.
2. Il cultore può fare uso del relativo titolo esclusivamente nel periodo di attribuzione e con l'indicazione della/e disciplina/e e del settore scientifico-disciplinare a cui è riferito.
3. Le eventuali attestazioni sono rilasciate dal Direttore del Dipartimento in base alle dichiarazioni presentate dal titolare della disciplina.

4. Alla scadenza dell'anno è consentito il rinnovo, previa dimostrazione della continuità dell'impegno scientifico e/o professionale, con la procedura di cui al precedente art. 3.

Art. 6

Revoca della delibera di nomina a cultore della materia

1. Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Umane può deliberare, in qualunque tempo, la revoca della delibera di nomina a cultore della materia, su motivata proposta del Direttore del Dipartimento o del titolare di un insegnamento appartenente al settore scientifico-disciplinare, in relazione al quale fu deliberata la nomina del cultore della materia, della quale si chiedi la revoca.

La delibera di revoca è immediatamente efficace.

Art. 7

Disposizioni transitorie e finali

1. Ai sensi dell'art. 17.4 lett. h) dello Statuto, il presente Regolamento è approvato dal Senato Accademico a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere del Consiglio di Amministrazione.
2. È emanato con decreto del Rettore ed è pubblicato sul sito web dell'Università. Entra in vigore all'inizio dell'anno accademico 2020/2021.
3. Contestualmente alla sua emanazione è abrogato il "Regolamento cultori della materia", emanato con D.R. n. 122/07 del 4 settembre 2007, modificato con D.R. n. 9/17 del 9.02.2017 e successivamente modificato con D.R. n. 157/17 del 15 dicembre 2017. Le attribuzioni già effettuate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento restano valide fino alla loro scadenza.

**ALLEGATO AL REGOLAMENTO SUI CULTORI DELLA MATERIA
DOMANDA DI ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA DI
CULTORE DELLA MATERIA**

Il/La sottoscritto/a _____,
nato/a a _____,
il _____ C.F. _____
di professione _____

CHIEDE

l'attribuzione della qualifica di cultore della materia presso il Corso di laurea in _____ del
Dipartimento di Scienze Umane dell'Università Europea di Roma, per l'anno accademico
_____/_____/_____ in _____ relazione _____ all'insegnamento
di _____
relativo al settore scientifico-disciplinare _____

DICHIARA

di accettare integralmente il Regolamento sui cultori della materia e di possedere i requisiti di cui all'art. 4 del Regolamento stesso.

Allega *curriculum vitae*, che illustra gli studi svolti, le esperienze professionali acquisite e i titoli didattici e scientifici posseduti.

Roma, _____ Firma _____

Il/La Sottoscritto/a dichiara, altresì, di aver ricevuto, letto attentamente e compreso il contenuto dell'informativa ex art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 allegata al presente modulo (all. 1) e dichiara altresì di essere consapevole che il trattamento dei dati conferiti all'Università è necessario ai fini della valutazione della presente domanda.

In caso di conferimento dell'incarico, il sottoscritto accetta l'autorizzazione al trattamento dei dati personali inerenti l'incarico stesso e si impegna a trattarli secondo le istruzioni ricevute allegate al presente modulo (all. 2).

Ai fini dello svolgimento dell'incarico il sottoscritto ACCONSENTE NON ACCONSENTE a che l'Università comunichi l'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda agli studenti dell'insegnamento anche mediante pubblicazione sul sito web dell'Università.

Il/La sottoscritto/a _____, titolare dell'insegnamento di _____, nel Corso di laurea _____ di _____ del Dipartimento di Scienze Umane, Università Europea di Roma, vista la domanda di cui sopra ed esaminato il *curriculum vitae* ad essa allegato, propone l'attribuzione della qualifica di cultore della materia al/alla Dott./Dott.ssa _____

Roma, _____ Firma _____

Allegato 1

L'Università Europea di Roma, con sede legale a Roma, via degli Aldobrandeschi n. 190, in qualità di Titolare del Trattamento (di seguito anche "Titolare") ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679, recante il "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati personali" (di seguito anche RGPD), con la presente intende informarLa sulle modalità del trattamento dei Suoi dati personali in qualità di Cultore della Materia, anche solo nella fase della candidatura a ricevere tale incarico, dell'Università.

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è, ai sensi dell'art. 4 RGPD, l'Università Europea di Roma, con sede legale a Roma, via degli Aldobrandeschi n. 190.

Responsabile della Protezione dei dati personali

Al fine di offrirLe un agevole punto di contatto per l'esercizio dei diritti riconosciuti dal RGPD, il Titolare ha designato quale proprio Responsabile della Protezione dei dati personali ("RPD"), l'avv. Elena Maggio, che può essere contattata al seguente indirizzo e-mail dpo.emaggio@unier.it o chiamando al numero 333.2160001, nonché scrivendo, con comunicazione indirizzata alla sede del Titolare, all'attenzione del Responsabile della Protezione dei Dati personali.

Tipologie di dati trattati

Il Titolare per l'attribuzione dell'incarico di Cultore e nello svolgimento del successivo rapporto acquisisce o riceve spontaneamente da Lei, e quindi tratta e conserva, le seguenti tipologie di dati personali:

- dati personali comuni quali i dati anagrafici: quali nome, cognome, ivi incluse fotografie;
- dati di contatto: quali recapito telefonico e di posta elettronica;
- dati di carriera: dati relativi al percorso scolastico, universitario e accademico, ivi incluse le informazioni relative allo svolgimento di attività di ricerca, nonché dati relativi al percorso professionale svolto.

Finalità e base giuridica del trattamento

I dati trattati dal Titolare sono dati personali comuni, di contatto e di carriera

Inoltre, potrà essere richiesto di essere ritratto/a durante lo svolgimento delle attività universitarie e/o durante convegni, seminari o altri eventi organizzati dal Titolare e potrebbe essere oggetto di riprese audiovisive. Tali immagini saranno utilizzate esclusivamente per finalità promozionali delle attività dell'UNIER e non saranno in nessun caso cedute a terzi.

Ai sensi dell'art. 100 del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., il Titolare, al fine di promuovere e sostenere la ricerca e la collaborazione in campo scientifico e tecnologico, può comunicare e diffondere, anche a privati e per via telematica, Suoi dati personali, con esclusione di quelli di cui agli articoli 9 e 10 del RGPD, e, in particolare, dati relativi alla Sua attività di studio e di ricerca, a laureati, dottori di ricerca, tecnici e tecnologi, ricercatori, docenti, esperti e studiosi.

I dati personali indicati sono acquisiti o richiesti dal Titolare e/o da Lei conferiti per le finalità illustrate. Ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. b) ed e) del RGPD il Suo consenso è implicito, essendo il trattamento dei dati personali necessario per l'attribuzione dell'incarico e lo svolgimento delle conseguenti attività, nonché per adempiere ai connessi obblighi legali, anche in ragione dell'esercizio di un compito di interesse pubblico e per l'esercizio di pubblici poteri.

In caso di conferimento dell'incarico Lei è libero di acconsentire o meno a che l'Università comunichi agli studenti il Suo indirizzo di posta elettronica.

Modalità del trattamento

Il Titolare tratterà i Suoi dati nel rispetto delle garanzie di riservatezza e delle misure di sicurezza adeguate previste dalla normativa vigente con e senza l'ausilio di strumenti elettronici con logiche strettamente correlate alle finalità del trattamento.

Il trattamento con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati è svolto dal Titolare e/o da Responsabili di cui il Titolare può avvalersi per memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

I Suoi dati personali saranno trattati da diverse strutture dell'Università (Risorse Umane, Ufficio Ricerca, Dipartimento, ecc.) anche mediante il sistema informativo Esse3. Il sistema è creato e mantenuto direttamente dal Consorzio Interuniversitario CINECA, al quale partecipa anche il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), all'uopo nominato responsabile ex art. 28 RGPD.

Comunicazione dei dati personali a terzi

Il Titolare, quale università non statale legalmente riconosciuta, è tenuta a comunicare periodicamente i Suoi dati personali al MIUR, mediante i portali dedicati.

I Suoi dati potranno essere inoltre comunicati a terzi quando ciò sia previsto dalla legge, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione. In tale ipotesi potranno essere comunicati esclusivamente i Suoi dati anagrafici di contatto e di carriera.

Ove abbia prestato consenso il Suo indirizzo di posta elettronica potrà essere comunicato agli studenti dell'insegnamento anche mediante pubblicazione sul sito web dell'Università.

Trasferimento dei dati personali

I Suoi dati personali saranno trattati all'interno dell'Unione Europea e conservati su server ubicati all'interno dell'Unione Europea.

Periodo di conservazione dei dati personali

In caso di rigetto della domanda di attribuzione dell'incarico il modulo sarà immediatamente distrutto e saranno conservati i soli dati contenuti nel verbale del Corso di Laurea illimitatamente nel tempo.

In caso di accoglimento della domanda di attribuzione dell'incarico i dati personali contenuti nel verbale saranno conservati illimitatamente nel tempo. Il tempo di conservazione dei dati personali che saranno trasfusi in altri documenti è sotteso ai tempi di conservazione degli atti amministrativi che li contengono (verbali di esame, registro delle attività didattiche, ecc.).

Diritti degli interessati

In relazione ai dati personali da Lei conferiti, ai sensi degli articoli 15-22 del RGPD, ha il diritto di:

- (i) accedere e chiederne copia;
- (ii) richiedere la rettifica;
- (iii) richiedere la cancellazione;
- (iv) ottenere la limitazione del trattamento;
- (v) opporsi al trattamento;
- (vi) opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali effettuato per finalità di marketing diretto, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto, nonché nei casi di cui all'art. 21, paragrafo 1, RGPD;
- (vii) ricevere i dati conferiti al Titolare in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico;

(viii) proporre reclamo al Garante ai sensi dell'art 77 del RGPD. A tal fine può utilizzare il modello messo a disposizione dal Garante per la protezione dei dati personali di cui al link:

<http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524>

Per l'esercizio dei Suoi diritti o per la revoca del consenso potrà contattare il RPD, avv. Elena Maggio, scrivendo al seguente indirizzo e-mail dpo.emaggio@unier.it o chiamando al n. 333.2160001, nonché scrivendo alla sede del Titolare all'attenzione del Responsabile della Protezione dei Dati personali.

La Sua richiesta sarà riscontrata nel minor tempo possibile e, comunque, nei termini di cui al RGPD.

Allegato 2

L'Università Europea di Roma, con sede legale a Roma, via degli Aldobrandeschi n. 190, in qualità di Titolare del Trattamento (di seguito anche "Titolare") avendoLa autorizzata al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 29 del Regolamento (UE) n. 2016/679, recante il "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati personali" (di seguito anche "RGPD") con la

presente intende fornirLe le istruzioni alle quali Lei è tenuto, in qualità di Cultore, ad attenersi pedissequamente nel trattare i dati di cui l'Università è titolare.

In caso di dubbi sull'interpretazione delle presenti istruzioni può rivolgersi al Responsabile della Protezione dei dati personali ("RPD"), l'avv. Elena Maggio, che può essere contattata al seguente indirizzo e-mail dpo.emaggio@unier.it o chiamando al numero 333.2160001.

1. Ambito di applicazione delle Istruzioni

Sono soggetti alle prescrizioni del RGPD tutti i soggetti stabiliti nell'Unione Europea e i soggetti che, ancorché non stabiliti, offrono beni o servizi, anche gratuitamente, a soggetti che si trovano nell'Unione, siano essi cittadini o meno di uno degli Stati membri. Quindi, ad esempio, Lei è tenuto al rispetto delle presenti istruzioni anche quando tratta dati di studenti non europei.

Il Regolamento non si applica esclusivamente ai trattamenti di dati personali effettuati da persone fisiche nell'ambito di attività a carattere esclusivamente personale o domestico e quindi senza una connessione con un'attività commerciale o professionale, quali la corrispondenza e gli indirizzari, o l'uso dei social network e attività online intraprese nel quadro di tali attività.

Ancorché il Regolamento tuteli espressamente i soli dati delle persone fisiche deve ricordarsi che ai sensi del Provvedimento del 20 settembre 2012 del Garante per la protezione dei dati personali non possono essere inviati messaggi di posta elettronica a persone giuridiche senza il previo consenso di queste ultime, salva l'ipotesi in cui la persona giuridica sia o sia stata in passato già cliente.

2. Come trattare i dati

Nello svolgere i trattamenti che Le vengono richiesti dall'Università, è tenuto ad applicare i seguenti principi generali di cui all'art. 5 del RGPD:

- liceità (rispetto delle norme), correttezza (rispetto delle reciproche esigenze dell'interessato e del titolare) e trasparenza (verso l'interessato affinché possa legittimamente fondare il proprio consenso) del trattamento dei dati personali;
- integrità e riservatezza: i dati personali devono essere trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, evitando inutili duplicazioni dei dati che ne aumentano il rischio di perdita;
- minimizzazione: i dati personali raccolti devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- esattezza: i dati personali raccolti devono essere esatti e, se necessario, aggiornati anche prevedendo misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- limitazione delle finalità: i dati personali devono essere raccolti esclusivamente per le finalità determinate dall'Università e indicate nell'informativa che Lei è tenuto a somministrare nel momento in cui raccoglie dati;
- limitazione della conservazione: i dati personali devono essere conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici).

3. Misure di sicurezza adeguate al trattamento

L'Università definisce le misure di sicurezza adeguate alle tipologie di trattamenti posti in essere in qualità di titolare. In generale, si ricorda che Le è fatto divieto di:

- a) comunicare i dati personali il cui trattamento Le viene affidato a colleghi, dipendenti, collaboratori, consulenti o fornitori dell'Università, a meno di espressa richiesta e/o autorizzazione da parte del titolare dell'insegnamento o dell'Università;
- b) comunicare i dati personali il cui trattamento Le viene affidato a soggetti terzi che non siano stati preventivamente individuati dal titolare dell'insegnamento o dall'Università.

Le misure sono distinte a seconda delle modalità con cui il trattamento è realizzato:

- 1) trattamenti cartacei;
- 2) trattamenti con l'ausilio di strumenti elettronici.

3.1. Misure di sicurezza in caso di trattamenti cartacei

Qualora Lei tratti dei dati in modalità cartacea è tenuto a:

- a) custodire i documenti contenenti dati personali in modo da evitare che terzi possano accedervi, ad esempio non lasciando tali documenti incustoditi in aula e evitando di portare fuori dalla sede dell'Università tali documenti;
- b) non comunicare i dati personali il cui trattamento Le viene affidato a colleghi, dipendenti, collaboratori, consulenti o fornitori dell'Università, salvo espressa richiesta del titolare dell'insegnamento o dell'Università;
- c) non comunicare in alcun caso i dati personali il cui trattamento Le viene affidato a soggetti terzi che non siano stati preventivamente individuati dal titolare dell'insegnamento o dall'Università;
- d) non copiare e/o digitalizzare i documenti, salvo espressa richiesta del titolare dell'insegnamento o del Titolare;
- e) distruggere, ove Le venga espressamente richiesto del titolare dell'insegnamento o dal Titolare, i documenti contenenti dati personali.

3.2. Misure di sicurezza in caso di trattamenti elettronici

Qualora Lei tratti dati personali con l'ausilio di strumenti elettronici è tenuto a:

- a) utilizzare esclusivamente i sistemi informatici, i software e gli strumenti gestionali messi a disposizione dall'Università;
- b) custodire con cura e diligenza le Sue credenziali per l'utilizzo dei sistemi informatici, software e strumenti gestionali messi a disposizione dall'Università;
- c) non cedere o divulgare le Sue credenziali per l'utilizzo dei sistemi informatici, software e strumenti gestionali messi a disposizione dall'Università;
- d) aggiornare almeno ogni tre mesi la password di accesso ai sistemi informatici, software e strumenti gestionali, secondo gli standard definiti dall'Università;
- e) non utilizzare sistemi di memorizzazione automatica delle credenziali di accesso, specie nell'ipotesi in cui utilizzi un terminale di Sua proprietà;
- f) non lasciare incustodito e/o liberamente accessibile, anche se all'interno dei locali dell'Università, il terminale tramite il quale sta svolgendo il trattamento;

g) non accedere a sistemi informatici, software e strumenti gestionali con terminali diversi da quelli messi a Sua disposizione dall'Università, salvo deroga che sarà concessa previa verifica della sicurezza del terminale che intende impiegare;

h) non creare copie di lavoro, cartacee o digitali, backup e similari dei dati personali di cui Le viene affidato il trattamento al di fuori dei sistemi informatici, software e strumenti gestionali messi a disposizione dall'Università.

4. Obbligo di aggiornamento

Lei è tenuto ad aggiornarsi periodicamente sulle best practice in materia di trattamento dei dati personali, anche tramite lo studio del materiale informativo messo a disposizione dall'Università.

5. Sanzioni

Il mancato rispetto delle presenti istruzioni potrà condurre alla revoca dell'incarico anche nell'ipotesi in cui da ciò non discenda l'avvio di un procedimento sanzionatorio da parte del Garante per la protezione dei dati personali o non consegua la richiesta di danni da parte di un interessato.

Lei è tenuto a tenere indenne l'Università dal pagamento di sanzioni e/o refusione per eventuali danni cagionati a terzi che siano conseguenza del trattamento difforme rispetto alle istruzioni impartite.